

de Saffi

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 gennaio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tef. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito ai pubblici previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2002, n. 1604.


Approvazione atti di gara regionale per la fornitura di farmaci che richiedono un controllo
ricorrente del paziente

1604 29 NOV. 2002

OGGETTO: Approvazione atti di Gara regionale per la fornitura di farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie d'intesa con l'Assessore alla Sanità;
- VISTO il decreto legislativo n.358 del 24 luglio 1992 e s.m.i. contenente disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture;
- VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.;
- VISTA la legge finanziaria n.388/2000;
- VISTO l'art.40 della legge n.488/2001 in tema di concorso delle Regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- TENUTO CONTO del punto 19 dell'accordo, in materia sanitaria, concluso tra lo Stato e le Regioni nonché le Province Autonome in sede della Conferenza tenutasi in data 8 agosto 2001, che – relativamente all'integrazione del finanziamento statale del Fondo Sanitario Regionale riferibile all'anno 2001 – prevede che "l'ulteriore somma a carico dello Stato.....verrà erogata a condizione che siano rispettati gli impegni di cui ai punti 2..." ;
- VISTA la legge di conversione (del decreto-legge 18/09/01 n. 347) n.405/2001 recante: "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" che all'art.5 prevede che a decorrere dall'anno 2002, l'onere a carico del S.S.N. per l'assistenza farmaceutica territoriale non possa superare il 13% rispetto alla spesa sanitaria complessiva a livello nazionale e di ogni singola regione;
- VISTO l'art.6 della legge regionale n. 16/2001 che prevede che la Regione attui forme di centralizzazione degli acquisti da parte delle Aziende USL ed Ospedaliere del Lazio in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta con Delibera n. 1804/2001;
- VISTA la legge n.241/1990, in particolare l'art.15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- TENUTO CONTO che con D.G.R. n. 1510/2001, la Regione ha approvato un Protocollo d'Intesa con Consip S.p.A. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (rep. Reg. cron. n. 919 del 30/11/2001) avente l'obiettivo di



1604 29 NOV. 2002

collaborare ad un progetto congiunto per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale e di realizzare un modello di funzionamento complessivo di gestione della spesa del comparto Sanità che vede coinvolti Consip S.p.A., Regione Lazio, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e fornitori;

CONSIDERATO che nella DGR n. 1804/2001 con la quale vengono individuate alcune tipologie di beni e servizi da sottoporre ad acquisto centralizzato, sono ricompresi come categoria prioritaria anche i farmaci oggetto della gara che si propone;

CONSIDERATO che la prima gara regionale centralizzata relativa alla fornitura di vaccini ad uso umano e test tubercolinici, la cui aggiudicazione è avvenuta in data 6 agosto 2002, ha prodotto un risparmio superiore al 10%;

PRESO ATTO che la Regione, come per la precedente gara sui vaccini, si è avvalsa del supporto dei Gruppi di Lavoro "Normativa" e "Strategie Acquisti" costituiti con Determina del Direttore del Dipartimento Economia e Finanza n.10/b del 10/01/02, che ha visto il coinvolgimento di professionalità specifiche appartenenti alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere;

RILEVATO

che la Giunta regionale con Deliberazione n.1032/2002 ha approvato gli Schemi di Accordo tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e la Regione Lazio, redatto ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/90, sulla base dei quali, ciascun Direttore Generale, in qualità di legale rappresentante, ha conferito delega alla Regione Lazio affinché quest'ultima, limitatamente all'oggetto della gara, svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente in nome e per conto delle Aziende;



TENUTO CONTO

che in virtù di detto accordo la Regione Lazio, ha individuato i fabbisogni da mettere a gara elaborando i dati provenienti sia dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sia dal sistema informatico del Ministero della Salute denominato "Sfera", che considera i dati di vendita delle farmacie private convenzionate;

PRESO ATTO

che la maggior parte dei farmaci messi a gara rientrano nell'elenco dei medicinali indicati nell'all.2 al D.M. 22/12/2000 per i quali è prevista, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Universitari o delle Aziende sanitarie individuati dalla Regione, la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

VISTO

l'art. 8 della L. 405/2001 che prevede l'erogazione, da parte delle strutture aziendali del Servizio Sanitario Regionale, di categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente;

9

- VISTA** la D.G.R. n. 34/2002, ed in particolare il punto 7. del deliberato laddove prevede che a decorrere dal 1° marzo 2002 le Aziende sanitarie locali, assicurano per il tramite dei propri servizi farmaceutici la distribuzione diretta dei medicinali di cui all'All. 2 del D.M. 22.12.2000;
- RITENUTO** di prevedere la distribuzione diretta anche della Darbopoetina Alfa non presente nell'Allegato 2 sopra citato in quanto farmaco innovativo nella terapia antianemica dei pazienti dializzati, con nota ministeriale 12 al pari dell'Eritropoietina Alfa e Beta, entrato in commercio solo alla fine del 2001;
- RILEVATO** che per i farmaci oggetto della gara regionale, vige a carico del fornitore l'obbligo di effettuare, in caso di vendita a strutture pubbliche almeno gli sconti minimi previsti per legge applicati sul prezzo (che per i farmaci non ex-factory è pari ad almeno il 50%);
- ATTESO**
- che l'applicazione degli sconti sopra indicati per i principi attivi e sulle quantità poste a gara consente di ottenere un risparmio prudenziale di circa 30 milioni di Euro;
 - che tale risparmio è concretamente realizzabile a condizione che le Aziende sanitarie riescano a garantire l'erogazione diretta dei farmaci oggetto di gara con particolare riferimento ai seguenti:
 - Clozapina;
 - Quietapina;
 - Olanzapina;
 - Risperidone;
 - Somatropina;
 - Epoietina Alfa;
 - Epoietina Beta;
 - Darbepoetina Alfa;
 - Interferoni;
- CONSIDERATO** che gli ultimi quattro principi attivi sopraindicati sono attualmente distribuiti dalla quasi totalità dei servizi farmaceutici ed i restanti possono essere utilmente distribuiti direttamente dagli stessi servizi farmaceutici senza creare alcun aggravio per i pazienti, in quanto la complessità clinica e gestionale della patologia trattata prevede già oggi un periodico ricorso alla struttura. La distribuzione diretta, inoltre, contribuisce significativamente al miglioramento della qualità dell'assistenza evitando ai pazienti interessati di seguire il complesso iter autorizzatorio che oggi coinvolge anche i medici di base;
- VALUTATI** gli effetti conseguibili in termini di qualità dell'assistenza e riduzione della spesa farmaceutica, si ritiene di poter autorizzare i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali a conferire incarichi, nelle more di una più complessiva riorganizzazione delle piante organiche, - nel limite di un farmacista per singola Azienda sanitaria, ove



effettivamente necessario e previa richiesta motivata rivolta al Dipartimento Economico occupazionale - a personale esterno con contratto a tempo determinato non superiore ad un anno, eventualmente ripetibile su espressa autorizzazione della Regione, da impegnare a supporto della concretizzazione di tale iniziativa. Tale adempimento costituisce ulteriore obiettivo del Direttore generale ai fini della verifica di cui all'art. 3bis, comma 6 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le procedure attualmente in vigore per l'erogazione di eritropoetina alfa e beta e somatropina hanno consentito a tutt'oggi una efficace e puntuale monitoraggio delle prescrizioni sia in termini epidemiologici sia economici;

VALUTATA pertanto l'opportunità di prevedere, per l'erogazione dei seguenti principi attivi: interferone alfa naturale leucocitario, interferone alfa naturale N-1, interferone alfa 2A ricombinante, interferone alfa 2B ricombinante, interferone alfacon - 1 ricombinante, Fattore VIII della coagulazione naturale e ricombinante, Fattore IX della coagulazione naturale complesso protrombinico, darboepoietina, la stessa procedura già prevista e applicata nella Regione Lazio per i principi attivi epoetina e somatropina (circolare regionale Assessorato Sanità n.44/96);



ACQUISITO il parere favorevole espresso il 15/10/2002, in materia della dispensazione della somatropina dai medici endocrinologi responsabili di Centri di Auxologia del Lazio circa la possibilità di procedere all'acquisizione della somatropina con dispositivo di somministrazione multidose, a mezzo di una gara aggiudicata per unità di misura in milligrammi;

ATTESO di dover procedere ai sensi dell'art.7 della legge n.405/2001, l'aggiudicazione dei farmaci avverrà in base al principio attivo e pertanto la consegna dei farmaci agli utenti, da parte dei servizi farmaceutici aziendali, avverrà con tale modalità a prescindere dal nome commerciale;

RILEVATO che, la realizzazione di tutto quanto premesso risponde ad iniziative di razionalizzazione degli acquisti in funzione delle esigenze di:
- razionalizzazione della spesa;
- monitoraggio, verifica e contenimento dei fabbisogni;
- monitoraggio, verifica e contenimento dei costi;

Tutto ciò premesso

all'unanimità

1604 29 NOV. 2002

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) di approvare gli schemi dei seguenti documenti di gara che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Bando di Gara;
 - Disciplinare di gara con i seguenti allegati:
 - I. all.n.1 : Capitolato tecnico,
 - II. all.n.2: fac-simile n.3 dichiarazioni,
 - III. all.n.3: offerta tecnica,
 - IV. all.n.4: offerta economica,
 - V. all.n.5: convenzione per la fornitura di farmaci che richiedono il controllo costante del paziente ai sensi dell'art.59 legge n.388/2000
- 2) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale a pubblicare il bando ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sui seguenti quotidiani: " Il Sole 24 Ore", " Il Tempo", "Il Corriere della Sera", nonché sulla G.U.C.E., sulla G.U. della Repubblica Italiana, sul B.U.R.L. ;
- 3) di inserire tra i farmaci posti in gara anche la Darbopoetina, ad oggi non ricompresa nell'Allegato 2, in quanto farmaco innovativo nella terapia antianemica dei pazienti dializzati con nota ministeriale 12 al pari dell'Eritropoietina Alfa e Beta, entrato in commercio solo alla fine del 2001;
- 4) di autorizzare i Direttori Generali a conferire incarico - nel limite indicato in premessa ove effettivamente necessario e previa richiesta motivata rivolta al Dipartimento Economica ed Occupazionale, a personale esterno con contratto a tempo determinato non superiore ad un anno, eventualmente ripetibile su espressa autorizzazione della Regione, da impegnare a supporto della realizzazione di tale iniziativa;
- 5) di inserire, tra gli obiettivi del Direttore Generale, ai fini della verifica di cui all'art.3bis comma 6 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. la concreta implementazione di procedure orientate al raggiungimento degli obiettivi dichiarati in premessa;
- 6) di autorizzare il Dipartimento Economico ed Occupazionale a nominare la Commissione aggiudicatrice della gara;
- 7) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, o suo delegato, a firmare tutta la documentazione di gara nonché ad apportare alla stessa le eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie.
- 8) di inviare ad un successivo provvedimento dipartimentale per l'impegno di spesa relativo alle pubblicazioni suindicate.

- 3 DIC. 2002

II. VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
II. SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

BANDO DI GARA

Pubblico incanto



1. Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Lazio, nella qualità meglio specificata nelle premesse degli atti di gara, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma, TEL. 06.51684261 - FAX 06.51686804 - sito internet: www.regione.lazio.it – sezione bandi di gara

2. a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.358/1992, s.m.i., per n. 25 (venticinque) lotti con aggiudicazione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 1, lett.a), del D.Lgs. n° 358/1992.

2. b) Forma della fornitura: acquisto di farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente per le Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio; con l'aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una Convenzione, ai sensi dell'art. 59 della L. n°388/2000, e dell'art. 6 della Legge Regionale n°16/2001 e relativi atti attuativi, con la quale l'aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura emessi dalle Aziende USL, secondo le modalità indicate negli atti di gara.

Le Aziende USL che utilizzeranno la Convenzione saranno le sole ed esclusive responsabili per le obbligazioni derivanti dai singoli Ordinativi di fornitura emessi da ciascuna di esse.

3.a) Luogo di esecuzione: l'intero territorio della Regione Lazio, presso le sedi e gli uffici indicati negli Ordinativi di fornitura emessi dalle Aziende USL ed Ospedaliere.



3.b) Natura dei prodotti da fornire: fornitura di farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente, suddivisa in 25 (venticinque) lotti.

Le modalità di fornitura sono indicate negli atti di gara.

3.c) Quantità dei prodotti: la fornitura, per un valore complessivo presunto di 48.193.407,25 Euro IVA esclusa (inteso quale somma dei valori complessivi dei singoli lotti), è così suddivisa:

<i>Lotto</i>	<i>Codice ATC</i>	<i>Principio Attivo</i>	<i>Dosaggio</i>	<i>Q.tà indicativa (in unità posologiche)</i>	<i>Valorizzazione presunta dei lotti in euro (iva esclusa)</i>
1	N05AH02	CLOZAPINA	Cp 25 mg 100 mg	40899	633795
2	N05AH04	QUETIAPINA	Cp 25 mg 100 mg 200 mg	48771	869366
3	N05AH03	OLANZAPINA	Cp 2,5 mg 5 mg 7,5 mg 10 mg	67573	3464301
4	N05AX08	RISPERIDONE	Cp 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 1 ml gtt orali	50086	2264446
5	B02BB01	FIBRINOGENO	Flac. 1 g	30	1193
6	B02BD05	FATTORE VII NATURALE	Flac. 500 UI	360	126014
7	B02BD02	FATTORE VIII NATURALE	Flac. 250 UI 500 UI 1000 UI	6448	3689872
8	B02BD02	FATTORE VIII DA DNA RIC.	Flac. 250 UI 500 UI 1000 UI	2590	1726866



9	B02BD04	FATTORE COAG.SANGUE IX			109	15573
10	L03AB01	INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO	Sol. Iniet.1MUI 3 MUI 6 MUI		8870	308296
11	L03AB06	INTERFERONE ALFA NATURALE N-1	Sol. Iniet.3MUI 5 MUI 10 MUI		7859	52530
12	L03AB04	INTERFERONE ALFA 2A RICOMBINANTE	Sol. Iniet.3MUI 6 MUI 9 MUI 18 MUI		29796	528302
13	L03AB05	INTERFERONE ALFA 2B RICOMBINANTE	Sol. Iniet.1MUI 3 MUI 5 MUI 10 MUI 18 MUI 30 MUI		50124	1161973
14	L03AB49	INTERFERONE ALFA ALFACON-1 RICOMBINANTE	Sol. Iniet. 9mcg		24609	281868
15	L03AB10	PEGINTERFERONE ALFA 2B	Sol. Iniet.50mcg 80 mcg		41328	3229800
16	H01AC01	SOMATROPINA	Tubofiala 0,6UI 1,2 UI 1,8 UI 2,4 UI 3 UI 3,6 UI 4,2 UI 4,8 UI 5,4 UI 6 UI 2 UI 4 UI 10 UI		47103	8226416

			12 UI		
			16 UI		
			18 UI		
			24 UI		
17	B03XA01	EPOETINA ALFA	Flac./sir. 1000 UI	137863	13614984
			2000 UI		
			3000 UI		
			4000 UI		
			5000 UI		
			6000 UI		
			8000 UI		
			1000 UI		
18	B03XA01	EPOETINA ALFA	40000 UI	6900	1646426
19	B03XA01	EPOETINA BETA	Flac./sir. 1000 UI	11921	956026
			2000 UI		
			3000 UI		
			4000 UI		
			5000 UI		
			6000 UI		
			10000 UI		
20	L03AA02	FILGRASTIM	Flac. / sir. 30MUI	25609	1606582
			Flac. 300 mcg		
21	L03AA03	MOLGRAMOSTIM	Flac. 150 mcg	386	13845
			300 mcg		
22	L03AA10	LENOGRASTIM	Flac./sir.33,6MUI	17566	1127608
23	B03XA02	DARBEPOETINA	SC EV 1 SIR	5591	430397
24	B02BD	COMPLESSO PROTROMBINICO		2464	2209489
25	B02BD	COMPLESSO UMANO		116	6439



Inoltre, all'aggiudicatario di ciascun lotto potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare/ridurre le forniture, rispetto ai quantitativi presunti, fino a concorrenza del limite di cui all'art. 11 R.D. n.2440/1923 nonché di cui all'art. 27 del D.M. del 28/10/85 del Ministero Economia e Finanze (7/5).

3.d) Offerte parziali e/o condizionate: non sono ammesse offerte condizionate, né offerte parziali o limitate ad una parte di un singolo lotto.

Le offerte per più lotti saranno soggette alle modalità indicate negli atti di gara.

4. Durata della Convenzione: la Convenzione ha durata di 12 (dodici) mesi e potrà essere prorogata e/o rinnovata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni anche economiche, su comunicazione scritta della Regione Lazio, così come disciplinato negli atti di gara.

5.a) Indirizzo presso il quale possono essere richiesti gli atti di gara: Regione Lazio, all'indirizzo o al fax di cui al punto 1, in orario d'ufficio nei giorni feriali.

5.b) Termine per la richiesta dei documenti: entro il termine delle ore _____ del giorno ____/____/____ ;

5.c) Pagamento per ottenimento documenti: il rilascio di copie dei documenti di gara è subordinato al pagamento di 0,10 euro a facciata per un totale di facciate..... Il richiedente dovrà eseguire preventivamente il versamento sul conto corrente postale n. 00785014



o conto corrente bancario n. 1/75 (ABI 3002 – CAB 3300) intestati alla Regione Lazio, indicando la giusta causale, e ~~allegando la ricevuta all'istanza per l'accesso agli atti~~.

6.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore ___ del ___/___/___, pena l'esclusione dalla gara.

6.b) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: Regione Lazio, all'indirizzo sub.1

6.c) Lingua: italiana.

7.a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: il legale rappresentante del concorrente o persona munita di procura generale o speciale, come specificato nel Disciplinare di gara.

7.b) Data, luogo, ora dell'apertura delle offerte: ore ___ del _____, presso gli uffici della Regione Lazio VII piano Direzione Regionale Economia e Finanza,

8. Eventuali cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria da prestarsi all'atto dell'offerta con le modalità e le condizioni stabilite negli atti di gara ed indipendentemente dalla composizione di ciascun lotto, pari a:

Lotto	IMPORTO (€)
1	12.678
2	17.387
3	69.286
4	45.289
5	24
6	2.520

7	73.797
8	34.537
9	311
10	6.186
11	1.051
12	10.566
13	232.329
14	5.637
15	64.596
16	164.528
17	272.300
18	32.928
19	19.120
20	32.132
21	277
22	22.552
23	8.608
24	44.190
25	129



inoltre, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione/i definitiva/e, nonché idonea copertura assicurativa r.c., secondo le modalità e le condizioni stabilite negli atti di gara.

9. Pagamento: a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

10. Raggruppamenti di Imprese: per ciascun lotto è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (di seguito per brevità R.T.I.) con l'osservanza della disciplina di cui all'art.10, D.Lgs. n. 358/1992, di Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale

componente di un R.T.I. o di un consorzio per lo stesso lotto, ovvero partecipi a più R.T.I. o consorzi, pena l'esclusione dal lotto dell'impresa medesima, nonché del R.T.I. o consorzio alla quale l'impresa partecipa.

11. Condizioni minime di partecipazione: per ogni lotto, ciascun concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve soddisfare, oltre a quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni minime:

- 
- a) essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999,
 - b) essere iscritto per attività relative alla presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art.12 del D.Lgs. 358/1992 s.m.i., e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e/o commercializzazione dei prodotti offerti,
 - c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.11, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f del D.Lgs. 358/1992 s.m.i.;
 - d) aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato globale d'impresa, al netto dell'IVA, complessivamente non inferiore al doppio del valore complessivo presunto del lotto per cui si partecipa;
 - e) aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato specifico, al netto dell'IVA, relativo a forniture analoghe a quella del lotto cui si partecipa, non inferiore al valore complessivo presunto del lotto cui si partecipa.

Per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre

esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando.

R.T.I. e Consorzi dovranno osservare, a pena di esclusione, le condizioni minime stabilite nel Disciplinare di gara.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altre imprese che partecipano singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l'esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Detto ultimo divieto vale solo per le offerte presentate nell'ambito dello stesso lotto e non opera quando le offerte si riferiscono a lotti differenti.

Sono altresì escluse dalla gara le imprese concorrenti coinvolte in situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte e/o lesive della concorrenza del mercato.

12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni solari a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricevimento delle offerte.

13. Criterio di aggiudicazione: ogni singolo lotto, ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera a), D.Lgs. n° 358/1992, al prezzo più basso, determinato come meglio specificato negli atti di gara.

La Regione Lazio si riserva la facoltà a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate per lotto venga ritenuta idonea, b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (per lotto), c) di aggiudicare anche

solo uno o più lotti, d) di sospendere o non aggiudicare la gara, senza alcun diritto del/dei partecipanti alla procedura di richiesta risarcimenti e/o indennità.

14. Varianti: non sono ammesse varianti.

15. Altre indicazioni: le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute negli atti di gara.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando potranno essere richiesti alla Regione Lazio, nella persona della Dott.ssa Franco Teresa, quale responsabile del procedimento, al seguente numero di fax 0651684277, entro e non oltre il / / .

16. Avviso di preinformazione: --

17. Data di spedizione del Bando: / /

18. Data di ricezione del Bando:

Roma, li / /

Il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale

Dott. Giorgio Camponi

REGIONE LAZIO


DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 C.A.P.00145 Roma

Tel.0651684261 – Fax 0651686804

Sito Internet:www.regione.lazio.it – Sezione Bandi di Gara

**DISCIPLINARE DI GARA
PER LA FORNITURA DI FARMACI CHE RICHIEDONO IL
CONTROLLO RICORRENTE DEL PAZIENTE PER LE AZIENDE USL
ED OSPEDALIERE
DELLA REGIONE LAZIO**



Disciplinare di Gara

Per il concorrente (timbro e firma).....

Pagina 1 di 1



PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 358/1992 e successive modificazioni, suddivisa in 25 (venticinque) lotti, indetta dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n° 16 del 3 agosto 2001 e relativi atti attuativi, nonché ai sensi dell'art. 59 Legge n° 388/2000, per la fornitura di farmaci inclusi nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000, di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che per estratto sui seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Tempo" ed il "Corriere della Sera";

In esecuzione della suddetta legge e dei relativi atti attuativi, approvati per favorire il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema sanitario della Regione Lazio, è stato stipulato tra la stessa Amministrazione Regionale e le Aziende USL e Ospedaliere della Regione Lazio (di seguito anche solo Aziende Sanitarie) un Accordo con il quale si è determinato di procedere congiuntamente all'acquisto di beni e servizi, secondo le seguenti modalità:

- 
- le Aziende Sanitarie hanno delegato l'Amministrazione Regionale ad effettuare la procedura di scelta del contraente e/o dei contraenti, agendo in nome e conto delle stesse così da far ricadere, all'atto dell'aggiudicazione, gli effetti della Convenzione che sarà stipulata con l'aggiudicatario di ciascun lotto direttamente nella sfera giuridica delle medesime Aziende Sanitarie;
 - l'Amministrazione Regionale, in forza della suddetta delega, procede quindi all'aggiudicazione di ciascun lotto per il soddisfacimento del fabbisogno delle Aziende Sanitarie sottoscriventi l'accordo;
 - l'aggiudicatario di ciascun lotto, con la stipula della Convenzione, si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie, complessivamente intese, la quantità presunta stimata, di cui all'Allegato A "Lista riepilogativa" del Capitolato tecnico, allegato 1 del presente Disciplinare di gara. Si precisa che la quantità stimata ha valore puramente indicativo e non è vincolante né per le Aziende Sanitarie né per la Regione Lazio.
 - in forza di tale Convenzione, allegata al Disciplinare di gara (Allegato 5), i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie saranno conclusi mediante la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinatori di fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Aziende Sanitarie, secondo le indicazioni contenute nella Convenzione, così da perfezionare ogni singolo contratto.

Si precisa che tutti i quantitativi previsti nella presente procedura di gara sono determinati sulla base del quadro normativo di riferimento.

1. OGGETTO

Disciplinare di Gara

Per il concorrente (timbro e firma).....Pagina 2 di 2

Con l'aggiudicatario di ciascun lotto della presente gara (di seguito anche solo Fornitore/i) verrà stipulata una Convenzione, ai sensi dell'art. 59 della Legge n. 388/2000, e dell'art. 6 della Legge Regionale n. 16/2001, con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura delle Aziende Sanitarie, per la fornitura in acquisto di farmaci di cui all'ali. 2 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000, come meglio specificato nel Capitolato tecnico.

Le condizioni, i requisiti e le modalità di esecuzione delle forniture e della prestazione dei servizi connessi sono stabilite, oltre che nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei relativi Allegati.

2. DURATA

Con riferimento a ciascun lotto, la Convenzione avrà durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di accettazione, e potrà essere rinnovata e/o prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio.

La Regione Lazio si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Regione medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la corretta prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

In ogni caso, su richiesta scritta della Regione Lazio da inviarsi nel periodo di efficacia della Convenzione, il Fornitore è obbligato ad incrementare la quantità stimata sino a concorrenza del limite di cui all'art. 11 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 27 del D.M. Ministero Economia e Finanze del 28/10/85.



3. PROCEDURA DI GARA

La procedura di scelta del contraente è quella del pubblico incanto, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a), D.Lgs. n. 358/1992 e s.m.i..

Il criterio d'aggiudicazione è quello previsto dall'art.19, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. n. 358/92, cioè a favore del prezzo più basso, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.5.

La Regione Lazio si riserva il diritto a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate per il singolo lotto venga ritenuta idonea, b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, c) di aggiudicare anche solo uno o più lotti, d) di sospendere o non aggiudicare la gara; in ogni caso, i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

Disciplinare di Gara

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte e/o lesive della concorrenza nel mercato.

3.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 cap 00145 Roma entro e non oltre il termine perentorio delle ore ____ del _____, pena l'irricevibilità dell'offerta.

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, anche in caso di partecipazione a più lotti, in un unico plico chiuso, sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, sui lembi di chiusura recante a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la firma, recante altresì all'esterno:

- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4).
- gli estremi del destinatario: Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, 00145 Roma
- la dicitura "**Pubblico incanto per la fornitura di farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente. – Lotti/ ____ (1 e/o 2 etc.) – Offerta**"

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Regione Lazio ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, **tre o più buste**, a seconda se l'offerta è presentata per più lotti, tutte sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, sui lembi di chiusura, recante a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la firma, recante altresì all'esterno:

- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4),
- gli estremi del destinatario: Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma.

Disciplinare di Gara

Si precisa che, qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, il plico contenente l'offerta dovrà essere unico e contenere una **unica busta "1"** e **tante buste "2" e "3" quanti sono i lotti cui si intende partecipare.**

Le buste dovranno essere non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto) e dovranno riportare, rispettivamente, la dicitura ed avere il contenuto di seguito specificati:

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
☒ N°1	Pubblico incanto per la fornitura di farmaci etc. nell'all.2 – Lotto/i _____ (1 e/o 2 etc.) – Documentazione amministrativa	Documentazione amministrativa di cui al paragrafo 3.2 del presente Disciplinare di gara
☒ N°2	Pubblico incanto per la fornitura di farmaci etc. – Lotto n. 1 (o 2 etc.) – Offerta tecnica	Documentazione tecnico-qualitativa di cui al paragrafo 3.3 del presente Disciplinare di gara
☒ N°3	Pubblico incanto per la fornitura di farmaci etc. – Lotto n. 1 (o 2 etc.) – Offerta economica	Dichiarazione d'offerta di cui al paragrafo 3.4 del presente Disciplinare di gara e Listino ufficiale dei prezzi in vigore alla data di pubblicazione del Bando

A.E.FINANS

Pertanto, si ribadisce, nel caso il concorrente partecipi a più lotti, il plico dovrà contenere:

- un'unica busta "1" che dovrà riportare, nella dicitura di cui sopra, l'indicazione di tutti i lotti per cui viene presentata l'offerta;
- una busta "2" per ciascun lotto per cui viene presentata offerta;
- una busta "3" per ciascun lotto per cui viene presentata offerta.

3.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA N. 1)

La Busta n. 1 "**Pubblico incanto per la fornitura di farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente – Lotto/i _____ (1 e/o 2 etc.) – Documentazione amministrativa**" dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

A) copia del presente Disciplinare di gara, senza aggiunte o integrazioni, debitamente timbrato e sottoscritto in modo leggibile per accettazione e siglato in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente;

B) copia dello Schema di convenzione (Allegato 5 del presente Disciplinare di gara), non compilato e senza aggiunte o integrazioni, debitamente timbrato e sottoscritto per accettazione e siglato in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente;

C) copia del Capitolato tecnico (Allegato 1 del presente Disciplinare di gara), senza aggiunte o integrazioni, debitamente timbrato e sottoscritto per accettazione e siglato

Disciplinare di Gara

in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente;

D) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese in lingua italiana (conforme al facsimile 2.1 di cui all'Allegato 2 del presente Disciplinare di gara), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese; ovvero per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente; si rammenta che la validità temporale della dichiarazione è di 6 (sei) mesi in conformità alla validità temporale stabilita per il relativo certificato sostituito dalla suddetta dichiarazione;

E) dichiarazione ex art. 17 Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nonché dichiarazione sostitutiva del certificato di ottemperanza ex art. 17 medesima legge, entrambe in lingua italiana, rese dal legale rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (conforme al facsimile 2.2 di cui all'Allegato 2 del presente Disciplinare di gara); qualora in luogo della dichiarazione sostitutiva sia prodotta la certificazione in originale o copia autentica rilasciata dagli uffici competenti, la stessa non dovrà avere data antecedente a quella del Bando di gara, in alternativa la certificazione, purché in corso di validità dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente, ai sensi delle Circolari n. 41/2000 e n. 79/2000 del Ministero del Lavoro;

F) dichiarazione in lingua italiana, conforme al facsimile 2.3 di cui all'Allegato 2 del Disciplinare di gara, resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia del documento di identità, attestante, tra l'altro, il possesso dei requisiti morali, professionali ed economico-finanziari;

G) almeno una donea referenza bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato;

H) documento, valido per la durata di 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta presentata, pari a:

Lotto	IMPORTO (€)
1	12.675,89
2	17.387,33
3	69.286,02
4	46.288,92
5	23,86
6	2.520,27
7	73.797,43
8	34.537,32
9	311,46
10	6.185,92
11	1.050,59
12	10.566,04
13	23.239,46
14	5.637,37
15	64.595,99
16	164.528,32
17	272.299,69
18	32.928,53
19	19.120,50
20	32.131,64
21	276,90
22	22.552,17

Disciplinare di Gara

23	8.607,95
24	44.189,79
25	128,78

I) – nell'ipotesi di partecipazione a più lotti, l'importo della cauzione provvisoria deve corrispondere alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto –, da prestarsi secondo le modalità di cui alla Legge n. 348/1982:

- in caso di cauzione in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 1/75 (codice ABI 03200, codice CAB 03300), intestato alla Regione Lazio, presso Banca di Roma (Tesoreria) – Agenzia n. 151 (Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, CAP 00145);

- in caso di fidejussione o polizza assicurativa queste dovranno avere sottoscrizione autenticata da notaio, dovranno essere incondizionate e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro immediata operatività su semplice richiesta scritta della Regione Lazio; la fideiussione o la polizza assicurativa dovranno avere una validità almeno pari a quella dell'offerta e saranno svincolate ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione provvisoria ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipulazione della Convenzione;

J) in caso di R.T.I. già costituito o Consorzio, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;

in caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal legale rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n.358/92 e successive modifiche;

K) quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente i cui poteri risultino dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla precedente lettera D); in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara).

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;

b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, L'Amministrazione Regionale si riserva di procedere, a campione, a verifiche d'ufficio.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000.

3.3 OFFERTA TECNICA (BUSTA/E N. 2)

Ciascuna Busta n. 2 "**Pubblico incanto per la fornitura di farmaci inclusi nell'all.2 – Lotto n. 1 (o 2 etc.) – Offerta Tecnica**" dovrà contenere un indice completo del

Disciplinare di Gara

proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione redatta in lingua italiana e sempre a pena di esclusione, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico:

- a) schede tecniche di ogni singolo prodotto di cui all'Allegato 1 del presente Disciplinare di gara, in lingua italiana;

nonché ogni altra documentazione a carattere tecnico che il concorrente ritenga utile; qualora tale documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile, pena l'esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione contenuta nella busta "2" dovrà essere firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "1" (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara).

3.4 OFFERTA ECONOMICA (BUSTA/E N. 3)

Ciascuna Busta n. 3 "***Pubblico incanto per la fornitura di farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente – Lotto n. 1 (o 2, etc.) – Offerta Economica***" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, una Dichiarazione d'offerta, conforme al facsimile di cui all'Allegato 4 del presente Disciplinare di gara, redatta in carta semplice, sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente.

Più precisamente la Dichiarazione d'offerta dovrà essere firmata e timbrata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "1" (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara).

La Dichiarazione d'offerta deve riportare il numero di lotto e, per ciascun prodotto relativo al lotto offerto: il codice ATC, il nome del principio attivo, il nome commerciale, la forma farmaceutica, la dose, la quantità stimata (di cui all'Allegato A "Lista riepilogativa" del Capitolato tecnico, Allegato 1 del presente Disciplinare di gara), il prezzo unitario al pubblico, il prezzo unitario al pubblico al netto di IVA, l'aliquota IVA, la percentuale unitaria di sconto offerto, il prezzo unitario offerto al netto di IVA, il valore complessivo dell'offerta per ciascun prodotto (sulla base dell'applicazione del prezzo unitario offerto per la relativa quantità stimata).

La Dichiarazione d'offerta deve inoltre riportare il valore complessivo dell'offerta per l'intero lotto.

Ove possibile il prezzo di riferimento preso in considerazione, al fine dell'applicazione delle percentuali di sconto, è riferito alla confezione più vantaggiosa.

In ogni caso, i prezzi unitari netti offerti dovranno essere espressi e, comunque, si intenderanno, onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

Disciplinare di Gara

La percentuale di sconto offerto si intenderà altresì fissa ed invariabile per tutta la durata della Convenzione, quindi ivi compresi gli eventuali rinnovi e/o proroghe.

In caso di discordanza tra il prezzo unitario indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per le Aziende Sanitarie. Anche nel caso di discordanza tra il prezzo risultante dall'applicazione della percentuale di Sconto Offerto e il Prezzo Unitario Offerto, al netto dell'IVA, sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per le Aziende Sanitarie.

Il concorrente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

3.5 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Ciascun singolo lotto della presente gara verrà aggiudicato ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.358/1992 e s.m.i., al prezzo più basso, secondo le modalità di seguito stabilite.

L'aggiudicazione verrà effettuata seguendo il criterio di scelta del più basso valore complessivo del lotto.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Disciplinare di gara e relativi Allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno altresì esclusi i concorrenti che offrano prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nell'Allegato 1, del Disciplinare di gara e nel precedente punto 3.3, ovvero che offrano la prestazione dei servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente Disciplinare di gara e relativi Allegati.

Per lo svolgimento delle attività di gara la Regione Lazio nominerà un'apposita Commissione di gara.

La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione di gara in seduta aperta al pubblico e con previa comunicazione ai partecipanti. A detta seduta la Commissione procederà:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi recanti la dizione "**Pubblico incanto per la fornitura di farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente – Lotto/i _____ (1 e/o 2 etc.) – Offerta**" e alla verifica della presenza negli stessi di almeno 3 buste,
- all'apertura delle Buste n.1 di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti,
- alla verifica della regolarità della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e specifici richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara,

Disciplinare di Gara

La Commissione procederà, quindi, all'esame del contenuto dei documenti delle Buste n.1; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra i concorrenti e nell'interesse delle Aziende sanitarie, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 358/1992 e successive modifiche.

Nella stessa seduta, o in quella eventualmente fissata successivamente alla definizione dei chiarimenti, la Commissione procederà all'apertura delle Buste n. 2 recanti la dizione "**Pubblico incanto per la fornitura di farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente – Lotto/i ____ (1 e/o 2 etc.)– Offerta tecnica**" per accertare l'esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti, nonché la rispondenza dei prodotti e servizi offerti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, verrà fissata un'apposita seduta della Commissione aperta al pubblico per procedere alla apertura delle Buste n. 3 recanti la dizione "**Pubblico incanto per la fornitura di farmaci inclusi nell' art. 2 – Lotto/i ____ (1 e/o 2 etc.) – Offerta Economica**" ed alla lettura dei prezzi offerti.

Successivamente, quindi, la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte economiche presentate.

Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 358/1992 e s.m.i..

SE
FINA

All'esito della valutazione delle giustificazioni relative alle eventuali offerte anomale verrà redatta la graduatoria provvisoria della procedura per ogni singolo lotto, sulla base dei criteri di aggiudicazione previsti nel presente disciplinare.

La Commissione, effettuate le eventuali ulteriori verifiche, provvederà alla redazione della graduatoria definitiva aggiudicando ogni singolo lotto al concorrente che risulterà primo in ciascuna delle medesime graduatorie definitive.

In caso di *ex aequo* nel primo posto della graduatoria provvisoria, si procederà, se possibile seduta stante, come segue:

- a) se i concorrenti che hanno presentato le offerte migliori sono presenti, saranno invitati a migliorare immediatamente l'offerta indicando segretamente una riduzione del prezzo in busta chiusa, che varrà quale nuova offerta che sostituirà quella precedente;
- b) se risultasse assente anche uno solo dei concorrenti alla pari, si richiederà agli stessi formale migliorata scritta in busta chiusa, nei tempi e con le modalità che verranno indicate, che varrà quale nuova offerta che sostituirà quella precedente;
- c) se:
 - 1) i concorrenti rifiutano di effettuare l'offerta di migliorata
 - 2) non si possa procedere ad effettuare offerte migliori
 - 3) all'esito delle procedura di ribasso, di cui alle precedenti lettere a) o b) le offerte al ribasso risultino ancora *ex aequo*si procederà mediante sorteggio.

Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o persone da loro delegati munite di procura.

Disciplinare di Gara

Per il concorrente (timbro e firma).....Pagina 10 di 10

Le sedute aperte al pubblico saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax. La partecipazione del rappresentante del concorrente è regolata da quanto espresso in precedenza.

La Regione Lazio provvederà, comunque, a comunicare l'avvenuta aggiudicazione al concorrente risultato primo nella graduatoria definitiva, nonché al concorrente che nella graduatoria stessa sarà risultato secondo, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del d.Lgs. n.358/92 e s.m.i..

3.6 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire alla Regione Lazio quanto segue per ciascun lotto:

1. dichiarazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante *"di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa"*, nonché *"di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali"*, resa:

- ✓ per le ditte individuali: dal titolare,
- ✓ per le società in nome collettivo: da tutti i soci,
- ✓ per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari,
- ✓ per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i componenti l'organo di amministrazione;

il modulo per la presentazione della predetta dichiarazione verrà inviato al momento della comunicazione di aggiudicazione.

In caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, sarà necessario produrre un certificato/i equipollente/i ovvero apposita/e attestazione/i rilasciata/e dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana o dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.

2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, ovvero, dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998, ove ritenuto sufficiente dalla Prefettura di competenza. Il modulo per la presentazione della predetta dichiarazione verrà inviato al momento della comunicazione di aggiudicazione.

Per le imprese straniere non aventi sede in Italia, dovrà essere prodotto un certificato equipollente.

3. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di cui al successivo paragrafo 6;

4. polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi r.c. connessi alle attività oggetto del contratto, con massimale pari a 2 milioni di Euro ad evento;

Disciplinare di Gara

■ copia autentica dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari dell'ultimo triennio (si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando);

6. per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;

E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di produrre tutta la documentazione in **lingua italiana**, in originale o in copia autentica e **in regolare bollo** laddove previsto dalla normativa vigente.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

L'aggiudicatario di ciascun lotto, all'atto della stipula della Convenzione, dovrà comprovare i poteri del Suo rappresentante al momento della sottoscrizione della Convenzione medesima, mediante produzione di idoneo documento autentico nelle forme di legge.

Con l'aggiudicatario definitivo di ciascun lotto verrà stipulata una Convenzione, conforme allo Schema di Convenzione (Allegato 5) allegato al presente Disciplinare di gara.

Il termine di cui sopra può, a richiesta motivata del soggetto aggiudicatario, essere prorogato a discrezione della Regione Lazio sino ad ulteriori giorni 15 (quindici), intendendosi il termine, che verrà indicato, come perentorio; trascorso inutilmente tale termine è facoltà della Regione Lazio dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario ed incamerare la cauzione provvisoria. In tale caso l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto secondo classificato il quale sarà tenuto agli adempimenti di cui al presente paragrafo 3.6.

Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento motivato nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria.

4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI

È ammessa la partecipazione alla gara di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art.10 D.Lgs. n. 358/1992, di Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Disciplinare di Gara

Per ogni lotto non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né come facente parte di R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dell'impresa medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale l'impresa partecipa.

I concorrenti che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero i Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- il **plico** contenente l'offerta e le **buste 1, 2 e 3** dovranno riportare all'esterno l'intestazione:

- di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta,
- dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;

con riferimento al contenuto della busta 1:

- la documentazione di cui alle **lettere A), B) e C)** di cui al **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara, dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta,
- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio;

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla **lettera D) del paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara, dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate;

- la dichiarazione ex art. 17 Legge n. 68/1999 e dichiarazione sostitutiva del certificato di ottemperanza ex art. 17 Legge n. 68/1999 di cui alla **lettera E) del paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara, dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate

- la dichiarazione conforme al *facsimile 2,3*, di cui alla **lettera F) del paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara, dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate;

- con riferimento al contenuto della **predetta** dichiarazione (**lettera F)** del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara), il requisito di cui al **punto 11, lettera b), del Bando di gara** dovrà essere posseduto da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate;

- con riferimento al contenuto della **predetta** dichiarazione (**lettera F)** del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara), il requisito di cui al **punto 11, lettera c), del Bando di gara** dovrà essere posseduto da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate

- con riferimento al contenuto della **predetta** dichiarazione (**lettera F)** del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara), il requisito di cui al **punto 11, lettera d), del Bando di gara** dovrà essere posseduto:

- in caso di R.T.I., nella percentuale almeno del 60% dall'Impresa mandataria e la

Disciplinare di Gara

restante percentuale cumulativamente dalla o dalle Imprese mandanti, per ciascuna delle quali, in ogni caso, è richiesta una percentuale minima del 20% a condizione che le Imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano cumulativamente l'intero 100% del requisito richiesto;

- in caso di Consorzio, quando non sia posseduto per l'intero dal Consorzio stesso, da ciascuna Impresa consorziata nella percentuale minima del 20% e cumulativamente per l'intero 100%;

- con riferimento al contenuto della dichiarazione (lettera **F**) del paragrafo 3.2 del presente Disciplinare di gara), il requisito di cui al **punto 11, lettera e), del Bando di gara** dovrà essere posseduto:

- in caso di R.T.I., cumulativamente per l'intero 100% dal raggruppamento e nella percentuale di almeno il 10% dall'Impresa mandataria;

- in caso di Consorzio, per l'intero 100% dal Consorzio stesso, ovvero cumulativamente dalle Imprese consorziate;

- la referenza bancaria di cui alla lettera **G**) del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese raggruppande, raggruppate ovvero consorziate;

- la cauzione provvisoria di cui alla lettera **H**) del **paragrafo 3.2** del presente Disciplinare di gara dovrà essere presentata, in caso di R.T.I., dalla Impresa mandataria (o designata tale), ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo;

con riferimento al contenuto dell' busta 2 e della busta 3:

- la documentazione tecnica e la Dichiarazione d'offerta, dovranno essere firmate:

- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi;

- dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

In caso di aggiudicazione, anche di un singolo lotto ad un R.T.I. o Consorzio, la documentazione di cui precede il **paragrafo 3.6** del presente Disciplinare di gara dovrà essere presentata con le modalità di seguito indicate:

- le dichiarazioni di cui ai punti 2. e 3. del **punto 2.**, la copia autentica dei Bilanci di cui al **punto 5.** e il certificato richiesto al **punto 7.**, del predetto paragrafo 3.6, dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio,

- la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui ai punti 3. e 4. del predetto paragrafo 3.6, dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria, ovvero dal Consorzio

- la documentazione di cui al **punto 6.**, del predetto paragrafo 3.6, dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o consorziate non residenti, senza stabile organizzazione in Italia.

Sempre in caso di aggiudicazione e sempre nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, dovranno inoltre essere prodotti:

- copia autentica dell'atto costitutivo del R.T.I., con mandato speciale irrevocabile e rappresentanza alla Impresa mandataria o al Consorzio, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;

- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di

Disciplinare di Gara

comprovati poteri di firma, in termini percentuali, le raggruppate o consorziate.

5. SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dalla Legge n. 55/90.

L'affidamento in subappalto, successive modificazioni, alla a) il concorrente, all'atto subappaltare (cfr. facsimile b) l'appaltatore deve depositare dell'inizio dell'esecuzione d c) con il deposito del con la documentazione attestata prevista dalla vigente normativa documentazione comprovata dalla normativa vigente, presso il Registro delle Imprese con casellario giudiziale, ottenuta che non sussista, nei termini dell'art.10 della Legge n.57

È fatto obbligo all'aggiudicatario trasmettere, entro 20 (venti) giorni, nei suoi confronti, copia delle ricevute corrisposti al subappaltatore.

Il subappalto non comporta per l'aggiudicatario che riceve le Amministrazioni di quanto è

6. CAUZIONI DEFINITIVE

Con la stipula della Convenzione al perfezionamento di ogni lotto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire nei termini di cui al presente disciplinare cauzione definitiva in favore delle Amministrazioni del Lazio e delle Aziende Sanitarie, di importo pari al 5% dell'importo complessivo delle quantità stimate.

Tale cauzione dovrà essere versata per garantire l'adempimento degli obblighi previsti negli Ordinalivi di fornitura emessi dall'Amministrazione aggiudicataria. In caso di inadempienza la cauzione stessa nel caso di

ca mandataria ovvero del Consorzio che attesti, in caso di inadempienza, le cauzioni che verranno fornite dalle singole Imprese

cauzioni, in quanto compatibili, dell'art. 18 della

posto, ai sensi dell'art.18 della Legge n.55/90 e delle condizioni:

1) l'offerta, deve indicare le attività che intende subappaltare (legato 2 del presente Disciplinare di gara);

2) il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della stipula del subappaltato;

3) con il subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, a richiesta, il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione delle imprese, nonché la documentazione dei requisiti, richiesti dal Bando di gara e dal disciplinare di appalto delle attività a lui affidate (iscrizione nel Registro Imprese, certificati o dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 17 L. n.68/99, autorizzazioni, ecc.);

4) il subappaltatore, alcuno dei divieti previsti nel presente disciplinare successive modificazioni.

5) ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, Legge n. 55/90, di cui all'art. 18, comma 3-bis, Legge n. 55/90, di cui alla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti delle Amministrazioni e delle Aziende Sanitarie relative ai pagamenti da essa via via effettuati, in relazione alle ritenute di garanzia effettuate.

6) l'aggiudicatario è tenuto a modificare agli obblighi e agli oneri previsti nel presente disciplinare e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni e delle Aziende Sanitarie.

7) in caso di inadempienza, l'aggiudicatario è tenuto a garantire gli obblighi assunti con il presente disciplinare di fornitura, l'aggiudicatario è tenuto a versare, nei termini sopra descritti, per ciascun lotto, una cauzione definitiva in favore delle Amministrazioni del Lazio e delle Aziende Sanitarie, di importo pari al 5% dell'importo complessivo delle quantità stimate di ciascun lotto, rispetto alle quantità stimate.

8) la cauzione deve essere versata per tutta la durata della Convenzione e per tutti gli obblighi previsti nella Convenzione e negli Ordinalivi di fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderenti. In caso di inadempienza, l'aggiudicatario è tenuto a chiedere al Fornitore una proroga della durata della Convenzione.

Ciascuna cauzione definita

- in contanti, con assegni
- mediante specifica fidejussoria o polizza assicurativa alle seguenti

- con sottoscrizione autentica
- essere incondizionata.
- prevedere la clausola di obbligo di versamento della somma
- prevedere espressamente il debitore principale, in deroga
- avere copertura anche

La cauzione definitiva è

In caso di risoluzione del contratto

7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la presentazione dell'offerta

Ai sensi e per gli effetti della

Finalità del trattamento.

In relazione alle finalità del

- i dati inseriti nelle buste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Dati sensibili.

Di norma i dati forniti dai

Modalità del trattamento dei

Il trattamento dei dati ve

Disciplinare di Gara

Per il concorrente (timbro e fir.

ferita e dovrà essere costituita in una delle

o in titoli di Stato presso Banca di Roma,

o polizza assicurativa alle seguenti

di "pagamento a semplice richiesta",

al beneficio della preventiva escussione del

al contraente al completo ed esatto

il concorrente incorre nella perdita della cauzione

o

né per la stipula del contratto con

alla Regione Lazio compete l'obbligo di

inoltre si precisa che:

acquisiti ai fini della partecipazione ed in

l'aggiudicatario non rientrano tra i dati

da garantire la sicurezza e la

allegati:

- Allegato 1 -- Cap
- Allegato 2 -- Fa:
 - *facsimile* 2.1
 - *facsimile* 2.2
 - *facsimile* 2.3
- Allegato 3 -- O'
- Allegato 4 -- O'
- Allegato 5 -- S:

...iva del certificato di iscrizione al

... art. 17 Legge n. 68/1999 e
...ificato di ottemperanza ex art. 17

...esso dei requisiti di gara,



Disciplinare di Gara

Per il concorrente (timbro e firma)

.....Pagina 18 di 18

Regione Lazio
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

Via Rosa Raimondi Garibaldi, n 7. – CAP 00145 Roma -
Tel. 0651684261- Fax 0651686804-
Sito Internet: www.regione.lazio.it - Sezione Bandi di gara

CAPITOLATO TECNICO
per la fornitura di farmaci che richiedono un controllo ricorrente nel paziente per le
Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio

ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE



CAPITOLATO TECNICO

per la fornitura di farmaci che richiedono un controllo ricorrente nel paziente per le Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio

PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 358/1992 e successive modificazioni, indetta dalla Regione Lazio, giusto art. 6 legge Regionale n° 16/2001 e relativi atti attuativi, ed ai sensi dell'art. 59 Legge n. 388/2000, per la fornitura suddivisa in n.25 (venticinque) lotti, di farmaci inclusi nell'allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 per le Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio (d'ora in avanti Aziende Sanitarie) di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera, Il Sole 24 ore ed Il Tempo.

1. Requisiti di prodotto

I farmaci riportati nelle tabelle dell' Allegato A del presente capitolato dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- *Conformità alle direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia;*
- *Conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione secondo quanto approvato dal Ministero della Salute con il Decreto di registrazione. In alternativa, il prodotto dovrà riportare il contrassegno del Fornitore, la descrizione del prodotto e relativo quantitativo;*
- *Conformità degli eccipienti alla normativa vigente;*
- *Vita residua di almeno il 2/3 al momento della consegna; I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustello idoneamente annullato, secondo le vigenti disposizioni ministeriali.*

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. In particolare, durante la fase di trasporto dovranno essere mantenute le idonee modalità di conservazione dei prodotti (continuità della catena del freddo).

I farmaci richiesti dovranno pervenire, mediante idonei mezzi di trasporto, etichettati secondo le vigenti disposizioni, in imballi atti a garantire il prodotto da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzazione. In particolare, sull'imballaggio esterno deve essere chiaramente specificata la temperatura di conservazione.

L'eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche di prodotti offerti e forniti, resta a totale e completo carico del fornitore, che, rendendosene garante sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate durante tutto il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

Qualora nel corso della validità della convenzione, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie, qualora ne fosse vietato l'uso.

I quantitativi previsti, che si devono intendere come puramente indicativi, non sono vincolanti né per le Aziende sanitarie, né per la Regione Lazio.

2. Requisiti di servizio

2.1 *Acquisizione ordinativi*

Il servizio di ricezione e raccolta degli Ordinativi di fornitura dovrà essere attivo nei giorni lavorativi (lunedì – venerdì) dalle 8.00 alle 18.00, festivi esclusi.

Le modalità di trasmissione dell'Ordinativo possono essere:

- via fax, tramite compilazione del modulo di Ordinativo di Fornitura
- via posta con avviso di ricevimento.

È a carico del Fornitore ogni onere di controllo relativo alla legittimità dei soggetti che emettono ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione.

Le Aziende Sanitarie procederanno ad archiviare in via cartacea i singoli Ordinativi di Fornitura trasmessi via fax o via posta.

Ogni singolo Ordinativo di Fornitura dovrà essere firmato e identificato dal numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria ed eventualmente da un numero d'ordine assegnato dal Fornitore.

I termini di consegna, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali, decorreranno dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura, per gli Ordinativi di Fornitura trasmessi via fax, o dalla data di ricezione da parte del Fornitore, nel caso di invio a mezzo posta.

Gli Ordinativi di Fornitura trasmessi via fax o via posta potranno essere revocati entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione; in questo caso, si dovranno considerare come mai

trasmessi. Decorso il termine suddetto, l'eventuale revoca dell'Ordinativo dovrà essere previamente concordata tra le parti.

La revoca dell'Ordinativo verrà effettuata in ogni caso attraverso comunicazione formale, trasmessa via fax, e dovrà indicare il numero di protocollo dell'Ordinativo revocato.

Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Azienda Sanitaria e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. L'Azienda Sanitaria procederà ad emettere il nuovo Ordinativo sostitutivo del precedente e ad annullare l'Ordinativo incompleto, non corretto o non chiaro senza che il Fornitore possa pretendere alcunché.

2.2 Consegna

I prodotti devono essere consegnati all'Azienda Sanitaria che ha emesso l'Ordinativo di fornitura, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione del medesimo Ordinativo, in caso di invio via fax o la data di ricezione nel caso di invio via posta, salvo casi di comprovata urgenza espressamente dichiarata.

Il Fornitore dovrà consegnare i prodotti all'indirizzo indicato nell'Ordinativo. La consegna sarà effettuata senza costi aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria, nelle ore stabilite dall'Azienda stessa, libera di ogni onere, salvo l'IVA.

La consegna avverrà franco magazzino farmaceutico e dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti chiaro riferimento al nome e al n° di protocollo dell'ordine dell'Azienda Sanitaria, nonché al numero di lotto di produzione e alla data di scadenza della merce consegnata.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura (colliando) viene effettuato dal Responsabile della Struttura Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria ordinante, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 2.3 Gestione dei resi, fermo restando quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alla Convenzione.

In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti, l'Azienda Sanitaria rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 2.3 Gestione dei resi e fermo restando quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alla Convenzione.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto al Fornitore per consegne presso indirizzi e/o uffici diversi rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo.

L'eventuale consegna della merce presso indirizzi e/o uffici diversi rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo non darà luogo al pagamento della relativa fattura fermo restando l'obbligo del Fornitore di effettuare la consegna fatta salva l'applicazione delle penali.

Nel caso di ritardi di consegna e/o qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale) l'Azienda Sanitaria applicherà le penali alle condizioni e termini meglio specificate al successivo paragrafo 2.4 Penali e fermo restando quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alla Convenzione.

Laddove i ritardi di consegna siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dall'aggiudicatario, per i conseguenti, eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto.

2.3 Gestione dei resi

Qualora dalla verifica di corrispondenza tra documento di trasporto, Ordinativo e prodotti forniti, oppure dalla successiva verifica quali-quantitativa o utilizzo dei medesimi prodotti, l'Azienda Sanitaria rilevi:

difficoltà di quantità (quantità del prodotto consegnato maggiore della quantità del prodotto ordinato),

difficoltà di qualità (prodotto non ordinato o prodotto difforme, viziato o difettoso),
ne darà comunicazione, via fax, al Fornitore attivando le pratiche di reso.

L'Azienda Sanitaria metterà a disposizione per il ritiro la merce in eccedenza o non accettata entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione scritta e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Dopo trenta giorni l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettata concordando con l'Azienda Sanitaria le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, Il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria e dell'eventuale n° d'ordine assegnato dal Fornitore.

2.3.1 Ritiro dei resi nel caso di difficoltà di quantità

Il Fornitore è tenuto al ritiro dei prodotti in eccedenza, senza alcun addebito, secondo quanto stabilito. Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale con conseguente applicazione di quanto previsto successivamente al paragrafo 2.4 Penali e fermo restando quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alla Convenzione.

2.3.2 Ritiro dei resi nel caso di difficoltà di qualità

Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difficoltà di qualità) entro 5(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, fermo restando l'applicazione di penali, alle condizioni e termini meglio specificate al successivo paragrafo 2.4 Penali e fermo restando quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alla Convenzione. L'Azienda Sanitaria potrà, tuttavia, non richiedere la sostituzione dei prodotti.

Nel caso in cui i prodotti siano contestati (diffomità di qualità) e l'Azienda Sanitaria non ne chieda la sostituzione, ovvero nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, si procederà secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 2.4 Penali e fermo restando quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alla Convenzione.

2.4 Penali

Nel caso di ritardi di consegna, ovvero nel caso di consegna dei prodotti di qualità difforme da quella commissionata con relativa richiesta di sostituzione, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5% del valore dell'ordine, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna, di cui al paragrafo 2.2 del presente Capitolato.

Nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso dal fornitore nei termini prescritti dal presente capitolato, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.

L'Azienda Sanitaria potrà procedere all'acquisto presso terzi nei seguenti casi:

- 1) Mancata consegna o inesatto adempimento, entro il termine di consegna previsto, (5 giorni) giorni lavorativi.
- 2) consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata, senza che l'Azienda Sanitaria ne richieda la sostituzione
- 3) contestazione dei prodotti consegnati e il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Comunque, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del menzionato termine di consegna, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'Azienda Sanitaria comunicherà per iscritto alla Regione Lazio l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La Regione Lazio, raccolte la/le segnalazione/i si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, effettuando tutte le verifiche necessarie, presso il fornitore e presso le Aziende Sanitarie. In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il contratto, qualunque sia la natura della contestazione, resterà in vita per la quantità non acquistata presso terzi.

Allegato A

Lista riepilogativa medicinali

Lotto	Codice ATC	Principio Attivo	Dosaggio	Q.ta indicativa (in unità posologiche)
1	N05AH02	CLOZAPINA	Cp 25 mg 100 mg	40899
2	N05AH04	QUETIAPINA	Cp 25 mg 100 mg 200 mg	48771
3	N05AH03	OLANZAPINA	Cp 2,5 mg 5 mg 7,5 mg 10 mg	67523
4	N05AX08	RISPERIDONE	Cp 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 1 ml git orali	50086
5	B02BB01	FIBRINOGENO	Flac. 1 g	30
6	B02BD05	FATTORE VII NATURALE	Flac. 500 UI	360
7	B02BD02	FATTORE VIII NATURALE	Flac. 250 UI 500 UI 1000 UI	6448
8	B02BD02	FATTORE VIII DA DNA RIC.	Flac. 250 UI 500 UI 1000 UI	2590
9	B02BD04	FATTORE IX COAG. SANGUE		109
10	L03AB01	INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO	Sol. Iniet. 1MUl 3 MUl 6 MUl	8870
11	L03AB06	INTERFERONE ALFA NATURALE N-1	Sol. Iniet. 3MUl 5 MUl 10 MUl	7859
12	L03AB04	INTERFERONE ALFA 2A RICOMBINANTE	Sol. Iniet. 3MUl 6 MUl 9 MUl 18 MUl	29796
13	L03AB05	INTERFERONE ALFA 2B RICOMBINANTE	Sol. Iniet. 1MUl 3 MUl 5 MUl 10 MUl 18 MUl 30 MUl	50124
14	L03AB49	INTERFERONE ALFA CON-1 RICOMBINANTE	Sol. Iniet. 9mcg	24609
15	L03AB10	PEGINTERFERONE ALFA 2B	Sol. Iniet. 50mcg 80 mcg	41328
16	H01AC01	SOMATROPINA	Tubofiala 0,6UI 1,2 UI 1,8 UI	47103

			2,4 UI 3 UI 3,6 UI 4,2 UI 4,8 UI 5,4 UI 6 UI 2 UI 4 UI 10 UI 12 UI 16 UI 18 UI 24 UI	
17	B03XA01	EPOETINA ALFA	Flac./sir. 1000 UI 2000 UI 3000 UI 4000 UI 5000 UI 6000 UI 8000 UI 1000 UI	137863
18	B03XA01	EPOETINA ALFA	40000 UI	6900
19	B03XA01	EPOETINA BETA	Flac./sir. 1000 UI 2000 UI 3000 UI 4000 UI 5000 UI 6000 UI 10000 UI	11921
20	L03AA02	FILGRASTIM	Flac. / sir. 30MUI Flac. 300 mcg	25609
21	L03AA03	MOLGRAMOSTIM	Flac. 150 mcg 300 mcg	386
22	L03AA10	LENOGRASTIM	Flac./sir.33,6MUI	17566
23	B03XA02	DARBEPOETINA	SC EV 1 SIR	5591
24	B02BD	COMPLESSO PROTROMBINICO		2464
25	B02BD	COMPLESSO UMANO		116





Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi, n 7. – CAP 00145 Roma -
Tel.0651684261- Fax 0651686804-
Sito Internet: www.regione.lazio.it - Sezioni Bandi e Concorsi

FACSIMILE DICHIARAZIONI

ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE DI GARA



MODELLO 2.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____,
residente a _____ (_____) in Via _____ n.

_____ ,
in qualità di _____ e legale rappresentante della
_____, con sede in _____, via _____, codice fiscale
_____ e P. IVA _____, di seguito "Impresa"

oppure

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data
_____ dal Notaio in _____ Dott. _____, repertorio n. _____, e legale
rappresentante della _____, con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e P. IVA _____, di seguito "Impresa"

- ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, tenuto
dalla CCIAA _____, al numero _____, con sede in _____ Via
_____, n. _____, c.a.p. _____, costituita con atto del _____,
capitale sociale deliberato Lit. _____, sottoscritto Lit. _____, versato Lit.
_____, termine di durata della società _____

che ha ad oggetto sociale _____

_____ ;

che l'amministrazione è affidata a: (*Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri*), i cui titolari o membri sono:

nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (*Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

_____ ;

nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (*Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

_____ ;

nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (*Consigliere*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

_____ ;

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: _____

_____ ;

Il/La sottoscritto/a _____, nella sua qualità, dichiara altresì:



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla _____ [riportare la dicitura della gara alla quale si partecipa] _____ che qui si intende integralmente trascritto;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata o/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

_____, li _____

IL DICHIARANTE n. q.



MODELLO 2.2

**ATTO DI NOTORIETÀ, NONCHÉ SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI
OTTEMPERANZA EX ART. 17 L. EGGE N. 68/1999**

(articolo 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____,
residente a _____ (_____) in Via _____ n.

in qualità di _____ e legale rappresentante della
_____, con sede in _____, via _____, codice fiscale
_____ e P. IVA _____, di seguito "Impresa"

oppure

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data
_____ dal Notaio in _____ Dott. _____, repertorio n. _____, e legale
rappresentante della _____, con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e P. IVA _____, di seguito "Impresa"

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

- 1) *(per imprese con un numero di dipendenti sino a 35 unità)* che, ai sensi delle
disposizioni di cui alla Legge n.68/1999, questa Impresa _____ (è/non è) _____ in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e che la stessa ha un
numero di dipendenti pari a _____ unità e non ha effettuato nuove assunzioni;
- 2) *(per imprese con un numero di dipendenti superiore a 35 unità)* che, ai sensi delle
disposizioni di cui alla Legge n.68/1999,

- questa Impresa ____ (è/non è) _____ in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
- questa Impresa _____ (ha/non ha) _____ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data _____ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art.9 della medesima legge, *(eventuale, in caso di situazioni particolari, _____ avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale, ...)*,
- tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di _____.

Il/La sottoscritto/a _____, nella sua qualità, dichiara altresì:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla _____ [riportare la dicitura della gara alla quale si partecipa] _____ che qui si intende integralmente trascritto;

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dalla Regione Lazio ai sensi dell'art.1456 cod. civ.

_____, li _____.

IL DICHIARANTE n. q.

la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000

MODELLO 2.3

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

La dichiarazione che segue deve essere resa dal concorrente completa dei dati richiesti nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara.

Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere sottoscritta nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000



Facsimile

Spett.le
Regione Lazio

_____ n. _____
_____ - _____

**DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
PER LA FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO E TEST TUBERCOLINICI
PER LE AZIENDE USL E OSPEDALIERE
DELLA REGIONE LAZIO**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, capitale sociale Lit. _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (in _____ promessa di R.T.I. o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate _____ _____, all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**",

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o/ formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
- ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di farmaci e dei servizi connessi per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio,

DICHIARA

1) che nel libro soci della medesima _____ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

..... %

..... %

..... %

totale **100 %**

che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:

..... a favore di

..... a favore di

che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:

..... per conto di

..... per conto di

..... per conto di

2) di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, dello Schema di Convenzione e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

3) di aver preso piena conoscenza delle disposizioni inerenti alla descrizione dei prodotti di cui al Disciplinare e allo Schema di Convenzione e che i beni offerti rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;

- 4) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
- 5) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi servizi, e che le apparecchiature offerte non sono state prodotte mediante l'utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento;
- 6) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle ASL e/o ASO da fornire;
- 7) che l'Impresa è in possesso delle Autorizzazioni Ministeriali a produrre, importare ed immettere in commercio i farmaci per cui si concorre, ai sensi del D.Lgs 29/05/1991 n. 178, ovvero delle autorizzazioni regionali a distribuire all'ingrosso i suddetti farmaci, ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 538, per la produzione e/o commercializzazione dei suddetti prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra; in particolare gli estremi delle predette autorizzazioni sono:

_____;

- 8) che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.358/1992 e successive modificazioni, e, in particolare:

- a) che è società vigente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, ovvero non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione o/o sospensione dell'attività commerciale;
- b) che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell'Organo di Amministrazione della società alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari e che, in caso di aggiudicazione a suo favore, si impegna a produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato giudiziale (ovvero a produrre il relativo certificato);
- c) che nell'esercizio della attività professionale dei legali rappresentanti dell'Impresa, e dell'Impresa medesima, non è stato commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Amministrazione, non si è mai reso responsabile di aver svolto attività nei confronti dell'Amministrazione e dei privati con negligenza o malafede, né di essersi reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- d) che l'Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;
- e) che l'Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;
- f) che il/i legale/i rappresentante/i dell'Impresa, non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i

di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica e, in particolare, ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 18 del D.Lgs. n.358/1992;

9) che l'Impresa dispone di idonee attrezzature tecniche e distributive, in particolare _____
_____;

10) che l'Impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale annuo secondo il seguente dettaglio:

- anno ____ Lit. _____ = (_____),

- anno ____ Lit. _____ = (_____),

- anno ____ Lit. _____ = (_____);

10) che l'Impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato annuo specifico per fornitura di farmaci secondo il seguente dettaglio:

anno ____ Lit. _____ = (_____),

anno ____ Lit. _____ = (_____),

anno ____ Lit. _____ = (_____);

11) che l'Impresa ha realizzato, nel triennio 1998-2000, forniture analoghe a quelle relative ai prodotti offerti gara secondo il seguente dettaglio:

data ____ acquirente ____ oggetto _____ Lit. _____ = (_____);

data ____ acquirente ____ oggetto _____ Lit. _____ = (_____);

data ____ acquirente ____ oggetto _____ Lit. _____ = (_____);

data ____ acquirente ____ oggetto _____ Lit. _____ = (_____);

data ____ acquirente ____ oggetto _____ Lit. _____ = (_____);

.....

12) che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l'Impresa sarà eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;

13) che il personale impiegato per l'esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana;

14) che non presenterà offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, altra Impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;

15) che non presenterà offerta per la gara in oggetto, al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che non parteciperà a più R.T.I. c/o Consorzi;

16) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto c/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che invierete anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio presso _____ tel. _____, fax _____;

17) che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto,

(in alternativa)

che l'Impresa intende eventualmente subappaltare, nella misura non superiore al 20% del valore contrattuale, a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni, le seguenti attività oggetto del presente appalto:

18) *(eventuale, in caso di R.T.I.)* che, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande (o dall'Impresa capogruppo in caso di RTI già costituiti), la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. (fornitura c/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I.) è la seguente:

_____ *(Impresa)* _____ *(attività e/o servizi)* _____ *(%)* _____

_____ *(Impresa)* _____ *(attività e/o servizi)* _____ *(%)* _____

_____ *(Impresa)* _____ *(attività e/o servizi)* _____ *(%)* _____

19) *(eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative)* che l'Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell'apposito Registro prefettizio al n. _____, ovvero in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro al n. _____ ;

20) *(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)* che



l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. n. 72 e comunicherà alla Regione Lazio, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla _____ [riportare la dicitura della gara alla quale si partecipa] _____ che qui si intende integralmente trascritto;

22) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

_____, li _____

Firma

la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "REGIONE DELLA" at the top and "LAZIO" at the bottom.

Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 – CAP 00145 Roma -
Tel.0651684261- Fax 0651686804-
Sito Internet: www.regione.lazio.it - Sezione Bandi e Concorsi

OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA



Allegato 4 – Offerta Economica

Per il concorrente (timbro e firma).....Pagina 1 di 1

Nella busta "3" "Gara per la fornitura di farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente – Lotto n. _____ (INDICARE IL NUMERO DI LOTTO PER CUI SI INTENDE OFFRIRE) - Offerta economica" dovrà essere contenuta una dichiarazione in carta semplice, conforme al facsimile di seguito riportato.

Tale dichiarazione di offerta dovrà, inoltre, contenere:

- a) l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della medesima;
- b) l'impegno ad applicare le medesime condizioni che dovessero essere eventualmente in futuro applicate ad altre Pubbliche Amministrazioni del Lazio, ove migliorative di quelle previste nell'offerta medesima, con riferimento a quanto previsto nello Schema di convenzione allegato. (*clausola di miglior favore*);
- c) l'impegno a mantenere la percentuale di sconto offerto fissa ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro, e comunque s'intenderanno, al netto di IVA .

L'Offerta economica, inoltre, dovrà essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta in calce per esteso ed in modo leggibile, da persona munita da comprovati poteri di firma.



FAC – SIMILE

Spett.le
Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7
00145 ROMA

**OFFERTA ECONOMICA
PER LA "FORNITURA DI FARMACI CHE RICHIEDONO UN CONTROLLO RICORRENTE
DEL PAZIENTE"**

La XXXXX, con sede in _____, Via _____, tel. _____, codice fiscale _____, partita IVA n. _____, rappresentata da _____ nella sua qualità di _____,
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dallo Schema di Convenzione per la "fornitura di farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente Lotto n. _____ (INDICARE IL NUMERO DI LOTTO PER CUI SI INTENDE OFFRIRE), come indicato nel Capitolato tecnico, per le Aziende Sanitarie, ai seguenti prezzi offerti al netto di IVA



La XXXXX dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Convenzione, e nel Capitolato tecnico della presente gara e precisa altresì:

- che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 120° giorno successivo alla data della presentazione di codesta offerta;
- che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Regione Lazio;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Convenzione, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;
- di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni dei costi siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra - che non sarà, pertanto, in nessun caso oggetto di revisione;
- applicare le medesime condizioni che dovessero essere eventualmente in futuro applicate ad altre Pubbliche Amministrazioni del Lazio, ove migliorative di quelle previste nell'offerta medesima, con riferimento a quanto previsto nello Schema di convenzione allegato. *(clausola di miglior favore);*
- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla _____, n° _____, presso la Banca _____, Agenzia _____, Codice ABI _____, Codice CAB _____.

La XXXXX prende infine atto che il Capitolato tecnico costituirà parte inscindibile e sostanziale della Convenzione che verrà eventualmente stipulato con la Regione Lazio.

Firma

Regione Lazio

Via Cristoforo Colombo, n 212. – CAP 00147 Roma -
Tel. _____ - Fax _____ -

OFFERTA TECNICA

ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA



Allegato 3 – Offerta Tecnica

Per il concorrente (timbro e firma).....Pagina 1 di 1

La busta "2 - "Gara per la fornitura di farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente - Lotto n. _____ (INDICARE IL NUMERO DI LOTTO PER CUI SI INTENDE OFFRIRE) - Offerta Tecnica" dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto nonché, a pena di esclusione dalla gara, una Relazione tecnica del tutto priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico (in n. 1 originale e n. 2 copie), redatta in lingua italiana, dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato tutti gli elementi che l'Impresa riterrà utile fornire ai fini della valutazione dell'offerta, eventualmente segnalando le parti coperte da riservatezza.

La Relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli in formato A4, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine, e dovrà essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta in calce, in modo leggibile, da persona munita dei necessari poteri

Peraltro nella busta "2" potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico, (quali ad esempio fotografie dei prodotti, etc...) che l'Impresa concorrente ritenga opportuno presentare.

Nel corpo della Relazione tecnica si richiede specificatamente di indicare:

1. Organizzazione

- breve presentazione dell'Impresa;
- organizzazione dei servizi di customer care, marketing e vendita (ad es. organizzazione della rete di agenti, etc...; relativamente ad un eventuale Call Centre)
la dislocazione sul territorio di sedi, filiali, magazzini, con indicazione dei mq totali e dei mq adibiti a stoccaggio e consegna della merce;
- Certificazione Qualità

2. Offerta merceologica

- schede di prodotto, contenenti tutte le informazioni necessarie ad una valutazione della conformità dei prodotti offerti a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

3. Servizio

Per tutti i Servizi richiesti, dovranno essere specificate le modalità operative con cui si intende far fronte alle esigenze riportate nel Capitolato tecnico.

Si precisa che le informazioni richieste si riferiscono alle Imprese partecipanti (in particolare a tutte le Imprese in R.T.I., Consorzi o Affini), e che è richiesto di specificare, oltre alle informazioni suindicate, ove applicabili, anche le generalità complete dei subfornitori nonché gli anni di collaborazione pregressa e le parti della fornitura e dei relativi servizi che verranno agli stessi affidati; il tutto comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.




ALL. n. 5

Regione Lazio
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7. – CAP 00145 Roma -

Tel. 06.51684261 - fax 06.51686804
sito internet: www.regionelazio.it – Sezione Bandi di gara

CONVENZIONE



**PER LA FORNITURA DI FARMACI CHE
RICHIEDONO IL CONTROLLO RICORRENTE DEL
PAZIENTE PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE
USL/AO**

TRA

Regione Lazio, nella qualità di seguito meglio specificata, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, in persona Dott. Giorgio Camponi o suo delegato, in qualità di Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito per brevità anche "*Regione*");

E

.....con sede legale invia..... n.,
capitale sociale €, iscritta al Registro delle Imprese presso il
Tribunale di..... n. R.E.A. n....., P. IVA
..... domiciliata ai fini del presente atto in, via
n....., in persona del Dr.....nato a.....il.....documento di
identità.....- legale rappresentante Dr - giusta poteri allo
stesso conferiti da.....come da procura speciale n. rep. del
....., nella sua qualità (di seguito nominata, per brevità, anche "*Fornitore*");

PREMESSO

a) che con Legge Regionale n. 16 del 3 agosto 2001 e relativi atti attuativi la Regione ha avviato il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel proprio sistema sanitario al fine di determinare la riduzione della spesa delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici, nuove tecnologie innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information*



Technology”, quale ad esempio un portale *internet* per la realizzazione di un sistema di acquisti elettronici;

b) che, in tale contesto, la Regione ha invitato le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Sanitarie Ospedaliere rientranti nel proprio ambito territoriale a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati anche dalle altre Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione, ai prezzi ed alle altre condizioni previsti nelle Convenzioni medesime;

c) che in datadel..... l'Amministrazione Regionale, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere hanno sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordo approvato con Deliberazione della Giunta della Regione n.1032 del 26/07/02 con cui è stata data attuazione alla menzionata Legge Regionale;

d) che, sempre sulla base del sistema come sopra introdotto, nonché ai sensi dell'art. 59 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 2 del Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con Legge 16 novembre 2001 n. 405, la stipula delle Convenzioni, quali la presente, dà origine ad un obbligo del Fornitore di dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura che verranno eventualmente emessi dai soggetti legittimati nel corso di validità ed efficacia della Convenzione;

e) che i singoli contratti di fornitura, in particolare, vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie Locali e Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura nei quali saranno indicati l'esatto quantitativo della



fornitura richiesta, il luogo di esecuzione ed ogni altro elemento necessario alla sua esecuzione unitamente alla presente Convenzione;

f) che la Regione delegata alla stipula, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dei fornitori dei prodotti oggetto della presente fornitura occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione medesima, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.L. n. del e inviato alla G.U.C.E. il

g) che il Fornitore è risultato aggiudicatario, per i prodotti di cui all'oggetto, della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Regione e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli altri atti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;


j) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

- 
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Allegato "A" (Elenco dei prodotti aggiudicati e relativi quantitativi), l'Allegato "B" (Capitolato tecnico), l'Allegato "C" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "D" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "E" (Elenco delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione Lazio che hanno sottoscritto o potranno sottoscrivere l'accordo approvato in data 26/07/2002).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione Lazio di cui all'Allegato "E") che possono utilizzare la Convenzione compatibilmente ai propri fabbisogni;
 - b) **Aziende Sanitarie Contraente/i:** le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura e, quindi, effettivamente utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
 - c) **Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - d) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo d'impresе risultato aggiudicatario a seguito della relativa procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - e) **Ordinativo di Fornitura:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie acquistano i beni ed i servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.



Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. Le clausole della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente meglio specificati all'Allegato "A",
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i prodotti di cui all'Allegato "A", con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato tecnico;
3. La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, le quali assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo solo ed esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la Convenzione medesima le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura.
4. Tutti i quantitativi previsti nella Convenzione, sono determinati sulla base del quadro normativo di riferimento. (i quantitativi previsti nella presente procedura di gara hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti né per le Aziende Sanitarie né per la Regione Lazio).



Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. Le Aziende Sanitarie che possono effettuare acquisti utilizzando la Convenzione devono intendersi quelle di cui all'Allegato "E", a tale proposito la Regione ha comunicato a dette Amministrazioni l'avvio della procedura relativa all'aggiudicazione della Convenzione e ne comunicherà la sua conclusione.
2. Le Aziende Sanitarie potranno utilizzare la Convenzione mediante l'emissione di Ordinatori di Fornitura, dalle stesse sottoscritti ed inviati al Fornitore, nei quali verranno indicate le quantità della fornitura richiesta, oltre che il luogo/ufficio di esecuzione; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinatori di Fornitura alla Regione, con le modalità di cui al successivo articolo 6 comma 6.
3. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinatori di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinatori non verranno considerati nei quantitativi oggetto della Convenzione stessa.
4. Il Fornitore dovrà, altresì, verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura non presenti i richiamati requisiti, sarà onere del Fornitore contattare l'Azienda Sanitaria e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura opportunamente modificato. Il nuovo Ordinativo di Fornitura emesso dall'Azienda Sanitaria Contraente annullerà quello precedentemente emesso sostituendolo in ogni sua parte.
5. Per effetto di detti Ordinatori di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, esclusivamente entro



i limiti ivi indicati, nei termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nei suoi allegati.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore, con le modalità meglio specificate nel Capitolato tecnico, dei relativi Ordinatori di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende Sanitarie Contraenti.
2. Ciascun Ordinatorio di Fornitura dovrà necessariamente contenere i seguenti dati: intestazione dell'Azienda Sanitaria, intestazione del Fornitore, numero fax del Fornitore, data, riferimento alla Convenzione, numero progressivo dell'ordine, data di consegna (solo per gli ordinativi urgenti), luogo di consegna, orario di consegna, destinatario, nome commerciale del prodotto, forma farmaceutica, dosaggio/volume, quantità, prezzo unitario al netto di IVA, aliquota IVA, valore totale con IVA.
3. L'invio degli Ordinatori di Fornitura dovrà essere effettuato dalle Aziende Sanitarie Contraenti nei giorni lavorativi (lunedì – venerdì) dalle ore 8:00 alle ore 18:00 presso i recapiti del servizio di raccolta ordini del Fornitore di seguito indicati:

.....
.....

4. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che le Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà, da esercitarsi entro il termine di 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura, di revocare o annullare l'Ordinativo di Fornitura medesimo, attraverso comunicazione scritta contenente l'indicazione del numero di protocollo dell'Ordinativo di Fornitura revocato o annullato inviata a mezzo fax; spirato il predetto termine il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
5. Spirato il termine, di cui al precedente paragrafo il Fornitore è tenuto (solo per gli ordinativi urgenti), entro 1 (uno) giorno lavorativo successivo, quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, a dare riscontro all'Azienda Sanitaria Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura identificando lo stesso attraverso il numero di protocollo indicato dalla Azienda Sanitaria Contraente, l'eventuale numero d'ordine progressivo assegnato dal Fornitore, e del termine entro il quale verrà effettuata la consegna, che dovrà essere necessariamente ricompreso nel termine perentorio di cui al successivo articolo 11, comma 6.
6. Qualora venga richiesto dalla Regione, il Fornitore ha l'obbligo di dare alla stessa riscontro, anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura, entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla ricezione della relativa richiesta, dovendo altresì dare ogni altra informazione prevista nel Capitolato Tecnico.



Articolo 7

Durata

1. La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione della gara.
2. Tale durata potrà essere rinnovata e/o prorogata, su comunicazione scritta della Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, con conseguente incremento proporzionale dei quantitativi presunti.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella medesima Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della stessa e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura dalla stessa emesso e non già l'intera Convenzione.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel



Disciplinare di gara di cui alle premesse e negli Allegati "B" e "C" del presente atto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti o, comunque, della Regione, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione e le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Aziende Sanitarie Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse.

Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Aziende Sanitarie Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette

prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati;
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Aziende Sanitarie Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione, nonché alle Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Ogni Azienda Sanitaria Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura dalla stessa emessi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- a) fornire i prodotti oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara;
- b) manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO 9001 e ISO 9002;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Aziende Sanitarie Contraenti e dalla Regione, per quanto di rispettiva ragione;

- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che le forniture dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettiva ragione, contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i

relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.l.gs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11

Modalità e termini della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto dello stesso con le modalità

di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinativi di Fornitura.

2. La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio e consegna "al piano".
3. Tutti i prodotti consegnati dovranno essere di recente produzione, con almeno i 2/3 della loro validità.
4. Unitamente ai prodotti, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica, d'uso e di conformità, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quelle descritte nell'Allegato "C", e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato tecnico, Allegato "B".
5. Sempre contestualmente alla consegna dei prodotti il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l'indicazione dell'Azienda Sanitaria Contraente, il numero di protocollo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di lotto di produzione, l'eventuale numero d'ordine progressivo attribuito dal Fornitore all'Ordinativo di Fornitura, la data di consegna e la data di scadenza della merce consegnata.
6. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti entro il termine essenziale di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti (i) dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione degli Ordinativi di Fornitura, per gli Ordinativi trasmessi a mezzo fax, ovvero, (ii)

dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, per gli Ordinativi inviati a mezzo posta, pena in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

7. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di cui al precedente comma 6, l'Azienda Sanitaria Contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al successivo articolo 18, comma 1, e di considerare risolto di diritto il relativo Ordinativo di fornitura.
8.) Nel caso in cui il ritardo nella consegna dei prodotti sia determinato da dimostrata impossibilità sopravvenuta del Fornitore, l'Azienda Sanitaria Contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di consegna di cui al precedente comma 6, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti su qualsiasi credito presente o progressivo vantato dal Fornitore.
9. Da ultimo, nel caso in cui i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo medesimo, il Fornitore: (i) non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo, (ii) dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo 13, (iii) sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso

gli indirizzi indicati nell'Ordinativo di fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18, comma 1, e fatto salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria Contraente di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

10. Si precisa inoltre che, in ciascuna delle ipotesi di ritardo nella consegna dei prodotti oggetto di Ordinativo di Fornitura, di cui ai precedenti commi, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del termine di consegna di cui al precedente comma 6, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'Azienda Sanitaria comunicherà per iscritto alla Regione l'inadempimento del Fornitore alle obbligazioni contrattuali.

Articolo 12

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna dei prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Responsabile della Struttura Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria Contraente verificherà la corrispondenza tra i dati contenuti nel documento di trasporto di cui al precedente articolo 11, comma 5, quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura e le quantità e la tipologia dei prodotti effettivamente consegnati.

Nel caso in cui detta verifica abbia esito positivo il Responsabile della Struttura Farmaceutica apporrà sul documento di trasporto il timbro dell'Azienda Sanitaria Contraente, attestante l'avvenuta ricezione dei prodotti richiesti.

2. Qualora, invece, il Responsabile della Struttura Farmaceutica in seguito alla verifica di cui al precedente comma 1 rilevasse una difformità di quantità

tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'Ordinativo di fornitura, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà:

- a) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al Fornitore a mezzo fax chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 13.
- b) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, applicare dal giorno successivo a quello della verifica di corrispondenza con esito negativo le penali di cui al successivo articolo 18, comma 3, dandone preventiva comunicazione a mezzo fax al Fornitore. Potrà inoltre richiedere la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura ed il risarcimento del maggior danno.

3. Il Responsabile della Struttura Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria Contraente effettuerà, inoltre, anche successivamente alla consegna, un controllo quali/quantitativo dei prodotti forniti teso ad attestare la rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dal presente atto e dai suoi Allegati.

Nel caso in cui detto controllo abbia esito positivo il Responsabile della Struttura Farmaceutica apporrà sulla ricevuta del documento di trasporto rilasciata all'Azienda Sanitaria Contraente all'atto della consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 11, comma 5, la data di esecuzione del controllo ed il timbro dell'Azienda Sanitaria Contraente; la data di esecuzione del controllo costituirà "Data di Accettazione della Fornitura" e copia del menzionato documento di trasporto sarà trasmessa al Fornitore.

4. Qualora, invece, il Responsabile della Struttura Farmaceutica, in seguito al controllo di cui al precedente comma 3, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente atto e dai suoi Allegati, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà:

a) richiedere, con comunicazione scritta e trasmessa a mezzo fax al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, mettendo gli stessi a disposizione del Fornitore per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 13, applicando le penali di cui al successivo articolo 18, comma 1.

In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio 5 (cinque) giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18, comma 2.

b) non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui alla precedente lett. a), l'Azienda Sanitaria potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente, riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura ed il risarcimento dei danni.

5. In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti l'Azienda Sanitaria Contraente rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza l'Azienda Sanitaria potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti entro il termine perentorio di cui al precedente comma 4, lett. a),

ovvero la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.

Resta peraltro convenuto che il termine per la denuncia dei vizi della fornitura, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1495 del codice civile, è dalle parti fissato in 6 (sei) mesi.

Articolo 13

Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati, previste nel presente atto e/o nei suoi allegati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, sostituzione dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) l'Azienda Sanitaria metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.
2. Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.
3. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta di cui al precedente comma 1, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, trattenendo dalla cauzione di cui al successivo articolo 19, l'ammontare delle relative spese.

4. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria Contraente all'Ordinativo di Fornitura cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.

Articolo 14

Corrispettivi e condizioni di miglior favore

1. I ^{*}corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura che dovessero essere effettuati, sono indicati nell'Allegato "C" del presente atto.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio c/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato entro 60 giorni dalle Aziende Sanitarie Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
In particolare, il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura verrà fatturato dal Fornitore alla "Data di accettazione della fornitura", di cui al precedente articolo 12, comma 3.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Azienda Sanitaria Contraente.
3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fine del mese di ricevimento della fattura.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli

Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Aziende Sanitarie Contraenti e dalla Regione.

Articolo 16

Trasparenza

1. Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ.,

per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 **Penali**

- 1) Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 11, comma 6, e di quanto a corredo degli stessi, la Azienda Sanitaria Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 2) Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui al precedente articolo 12, comma 4, lett. a), la Azienda Sanitaria Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3) Si precisa nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, le Aziende Sanitarie Contraenti siano costrette ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento

parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.

- 4) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie Contraenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 5) Le Aziende Sanitarie Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 6) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

- 7) Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 18

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., contratte dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva in favore della Regione pari a.....mediante la stipula di fideiussione bancario/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. Il Fornitore si impegna, ora per allora, a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all'eventuale proroga e/o rinnovo della convenzione, di cui al precedente articolo 7 comma 2.
3. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:
 - in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere della Regione, ovvero
 - mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - **sottoscrizione autenticata da notaio,**
 - **essere incondizionata e irrevocabile,**
 - prevedere la clausola cosiddetta di **“pagamento a semplice richiesta”**, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta della Regione, ad

effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,

- prevedere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.,
 - avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali.
 7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione e le singole Aziende Sanitarie Contrattanti hanno facoltà di dichiarare risolti, rispettivamente, la Convenzione o il singolo Ordinativo di Fornitura.

Articolo 19

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la Convenzione o con i singoli Ordinativi di Fornitura che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni che verrà assegnato dalla Regione, ovvero dalla Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettivamente competenza, per porre fine all'inadempimento, la Regione, ovvero la Azienda Sanitaria Contraente hanno la facoltà di considerare risolti di diritto, per quanto di rispettiva competenza, la Convenzione, ovvero il singolo Ordinativo di Fornitura.
2. In ogni caso, la Regione, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti potranno, per quanto di rispettivamente competenza, risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456

cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse,
- b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 8;
- c) mancata consegna dell'originale del documento comprovante la costituzione e/o incremento della cauzione definitiva oltre 5 (cinque) giorni solari dai termini stabiliti nel precedente articolo 19 comma 1, nonché per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione, ai sensi del precedente articolo 19, comma 8;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 23;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi del successivo articolo 25;
- f) negli altri casi di cui agli articoli: 8 (Condizioni della fornitura e limitazioni di responsabilità), 11 (Modalità e termini della fornitura), 12 (Verifica e collaudo quali-quantitativa), 16 (Fatturazione e pagamenti), 17



(Trasparenza), 19 (Cauzione definitiva), 20 (Riservatezza), 23 (Danni responsabilità civile e polizza assicurativa), 24 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore).

3. La Regione potrà inoltre, previa effettuazione delle verifiche che riterrà eventualmente necessarie, risolvere la Convenzione in seguito alla segnalazione da parte anche solo di una delle Aziende Sanitarie della risoluzione anche solo di uno degli Ordinativi di Fornitura.
4. In ogni caso, la Regione si riserva la facoltà, senza onere alcuno, di risolvere anticipatamente la Convenzione, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.



In tutti i predetti casi di risoluzione la Regione, anche su indicazione delle Aziende Sanitarie Contraenti, ha il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, c/o di applicare una penale equivalente; la Regione e le Aziende Sanitarie potranno, inoltre, procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21

Recesso

1. Le Aziende Sanitarie Contraenti hanno diritto, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

c) reiterati inadempimenti del Fornitore;

di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

2. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.



3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie Contraenti.
4. In caso di recesso delle Aziende Sanitarie Contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..



Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie Contraenti e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso fornitore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi;
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa, a beneficio anche delle Aziende Sanitarie Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione ed ai

singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Aziende Sanitarie Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore- nell'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura- possa arrecare alle Aziende Sanitarie Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Regione che delle Aziende Sanitarie Contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 cod. civ.. (ma non avevamo tolto tutte queste deroghe) Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



Articolo 23

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie Contraenti.
3. Le Aziende Sanitarie Contraenti e/o la Regione si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, le medesime Aziende Sanitarie Contraenti e/o la Regione riconoscono al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore dalle stesse scelto.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.



Articolo 24

Responsabili del Servizio

1. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, **si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio che sarà il referente responsabile nei confronti della Regione**, nonché di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente e, quindi, avrà la **capacità di rappresentare** ad ogni effetto il Fornitore.
2. Alla data dell'accettazione del presente atto il Fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabile del Servizio.



Articolo 25

Nuove formulazioni e/o dosaggi

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie Contraenti e la Regione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

In ogni caso, qualora, nel corso della fornitura, per i nuovi orientamenti terapeutici, si rendesse necessario acquisire nuove formulazioni e/o dosaggi, sarà possibile procedere all'acquisto dalla ditta aggiudicataria, qualora disponga del dosaggio o della formulazione necessaria, con l'applicazione del medesimo

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

sconto offerto per l'aggiudicazione della gara riportato nell'Allegato "D", ovvero da altra ditta, se il Fornitore non disponesse di tali formulazioni e/o dosaggi, con esclusione di qualsiasi possibilità di rivalsa da parte di quest'ultimo.

Eventuali, eccezionali **variazioni qualitative** nel corso di esecuzione del Contratto di Fornitura, dovranno essere preventivamente segnalate per iscritto e potranno dare luogo a consegna solo previo parere favorevole della competente Commissione Farmaci.

Qualora nel corso della validità della Convenzione, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie, qualora ne fosse vietato l'uso.

Articolo 26

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie Contraenti, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.



Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima dell'accettazione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.



Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. La Regione esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie Contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie Contraenti aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore e/o delle singole Aziende Sanitarie dei dati relativi alla fatturazione, *rendicontazione e monitoraggio* per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo

della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica o/telematica dal Fornitore alle Aziende Sanitarie Contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con l'accettazione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 della legge 675/96.



Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Aziende Sanitarie Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere

applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.



Roma, li

LA REGIONE

IL FORNITORE

Il sottoscritto....., quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:



Art. 4 - Oggetto

Art. 5 - Utilizzazione della Convenzione

Art. 6 - Modalità di conclusione

Art. 7 - Durata

Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Art. 9 - Obbligazioni specifiche del fornitore

Art. 11 - Modalità e termini della fornitura

Art. 12 - Verifica e collaudo

Art. 13 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

Art. 16 - Fatturazione e pagamenti

Art. 17 - Trasparenza

Art. 18 - Penali

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Art. 19 - Cauzione definitiva

Art.20 - Riservatezza

Art.21 - Risoluzione

Art.22 - Recesso

Art.23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Art.24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

Art.25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Art.27 - Nuove formulazioni e/o dosaggi

Art.28 - Foro competente

IL FORNITORE



ALLEGATI

- ALLEGATO A : ELENCO DEI PRODOTTI AGGIUDICATI E RELATIVI QUANTITATIVI
MASSIMI
- ALLEGATO B : CAPITOLATO TECNICO
- ALLEGATO C : OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE
- ALLEGATO D : OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE
- ALLEGATO E : AZIENDE SANITARIE LOCALI E AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE
DELLA REGIONE LAZIO CHE HANNO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO IN
DATA 11/03/2002



A handwritten signature in black ink, written over a circular stamp that is partially obscured by the signature.